

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-896 del 23/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 intestata a B.GROUP S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn 6 Loc Stradone
Proposta	n. PDET-AMB-2023-934 del 23/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 intestata a B.GROUP S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019;

Visto che la Determinazione sopra richiamata è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2020-2457 del 27/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 2982 del 17/06/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata comprende:

- All'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- All'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- All'ALLEGATO C e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- All'ALLEGATO D e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- All'Allegato E e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- All'ALLEGATO F, il Nulla Osta acustico ex art. 8 L. 445/95.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Borghi in data 21/06/2022, acquisita al Prot. Com.le 4077 e da Arpae al PG/2022/111164 del 05/07/2022, da **B.GROUP S.R.L.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica sostanziale;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale;
- valutazione di impatto acustico – modifica sostanziale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 26/07/2022 Prot. Com.le 4898, acquisita da Arpae al PG/2022/134886, formulata dal SUAP del Comune di Borghi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Vista la nota del 07/09/2022 Prot. Com.le 5747, acquisita da Arpae al PG/2022/146042, con la quale il SUAP del Comune di Borghi, a seguito di specifica richiesta da parte della Ditta del 22/08/2022, concede proroga per la presentazione della documentazione integrativa;

Tenuto conto che in data 27/09/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/157347;

Dato atto che in data 15/11/2022 la Ditta ha trasmesso al SUAP integrazioni relative all'impatto acustico, acquisite al Prot. Com.le 7229 e da Arpae al PG/2023/1909;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/12/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/12/2022, ove viene aggiornato l'ALLEGATO B vigente;

- Nulla osta acustico: Prot. Com.le n. 1350 del 23/02/2023, acquisito al PG/2023/32664, a firma del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Borghi, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone", rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la planimetria di riferimento dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente è sostituita con l' "Elaborato grafico acquisito al PG n. 157347 del 27.09.2022, denominato "Tavola G1 – Gestione rifiuti - Emissioni", scala non indicata, Rev. 2 del 24.09.2022, a firma del tecnico incaricato";
- le prescrizioni n. 3 e 4 dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente, in quanto superate avendo la ditta ha già ottemperato alle stesse, e sostituite dalla seguente prescrizione n. 3:
 3) L'attività di recupero rifiuti nella configurazione oggetto dalla modifica del presente atto potrà essere esercitata solo successivamente all'espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio relative all'impianto in oggetto con presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della relativa SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/11 e alla presentazione alla scrivente Agenzia di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della stessa.
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F con l'ALLEGATO F parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpe n. 130/2021 di approvazione dell'Assetti organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Asseyyo organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019**, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone", rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **la planimetria di riferimento dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente è sostituita con l' "Elaborato grafico acquisito al PG n. 157347 del 27.09.2022, denominato "Tavola G1 – Gestione rifiuti - Emissioni", scala non indicata, Rev. 2 del 24.09.2022, a firma del tecnico incaricato";**
 - **le prescrizioni n. 3 e 4 dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente, in quanto superate avendo la ditta ha già ottemperato alle stesse, e sostituite dalla seguente prescrizione n. 3:**
 3) L'attività di recupero rifiuti nella configurazione oggetto dalla modifica del presente atto potrà essere esercitata solo successivamente all'espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio relative all'impianto in oggetto con presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della relativa SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/11 e alla

presentazione alla scrivente Agenzia di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della stessa.

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F con l'ALLEGATO F parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borghi per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Borghi per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/19, rilasciata dal SUAP in data 20/03/19 prot. n. 1487, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2457 del 27/05/2020, rilasciata dal SUAP in data 17/06/2020 prot. n. 2982.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto l'inserimento di un nuovo impianto che comprende l'installazione di una nuova linea di lavorazione del legno a partire dalla materia prima grezza, costituita da tronchi di albero (8800 t/a), scortecciati o meno, mediante:

- l'installazione di una nuova segheria tecnologicamente avanzata;
- installazione di un trituratore mobile per il legno vergine per la produzione di cippato, al fine di recuperare i cascami della lavorazione del legno per la produzione di combustibile solido di origine vegetale;
- realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E9). Per il punto di emissione in atmosfera di nuova realizzazione E9 è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione interno alla nuova segheria, con diversi punti di captazione mediante cappe integrate con le singole macchine, e un nuovo impianto di abbattimento con ciclone depolveratore e filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri prima dell'immissione in atmosfera.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/134057 del 11/08/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/134059 del 11/08/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in considerazione del fatto che si tratta sostanzialmente di un nuovo e diverso reparto di segheria che si va ad aggiungere allo stabilimento esistente, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 2022/0327612/P del 05/12/2022, acquisita al protocollo PG/2022/200556 del 06/12/2022, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0186410/A, il 05/07/2022, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 27/09/2022, prodotte dalla Ditta B. Group srl in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito nello stabilimento in via Provinciale Uso n. 133- Borghi (Lo Stradone), considerato che l'abitazione più prossima è ubicata nel lato opposto e più remoto rispetto allo stabilimento in cui verranno svolte le attività oggetto della presente richiesta, si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”.

Con nota PG/2022/174883 del 24/10/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con prescrizioni e condizioni, come di seguito riportato:

“...omissis...”

Considerazioni normative

Le operazioni di taglio e rifilatura delle tavole sono da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.3.1 del CRIAER [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99] “Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura,

bordatura, profilatura, bedanatura, etc” che prevede che i gas polverulenti generati siano captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione; ogni emissione è autorizzata nel rispetto dei seguenti limiti

INQUINANTE
Materiale particellare

CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m³)
10

Tale valore è confermato anche al punto 4.5 della DGR 1769/2010 relativa alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno.

Emissione diffusa

Per il nuovo impianto macinatore costituito da una tramoggia di carico, un nastro trasportatore, un tritatore Miller (di cui è stata fornita scheda tecnica) e un ulteriore nastro per inviare il legno tritato nei box di stoccaggio, esso non ha un convogliamento dell'emissione polverulenta che produce. Per limitare l'emissione diffusa di polvere è previsto un cannone nebulizzatore da attivare quando il mulino è in attività.

Va sottolineato che l'attività di riduzione volumetrica in cippato dei cascami della prima segheria avviene in luogo diverso con conseguenti operazioni di spostamento del materiale da un capannone all'altro.

Si raccomanda di:

- adottare tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri (bagnatura, copertura nastri trasportatori);
- prevedere un sistema di umidificazione azionabile sia automatico che manuale con attivazione nelle condizioni peggiorative di emissione di polveri verso l'esterno dei piazzali della ditta;
- indicare tale emissione come emissione diffusa.

Quadro emissioni convogliate comprensivo dei valori limite di emissione

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
Impianto	sfiato camere di essiccazione		bruciatore forno di essiccazione	lavorazione legno	lavorazione	riparazione	riparazione	impianto termico civile	nuova segheria
Portata dell'aeriforme (Nm ³ /h)	3600			1420	32000	1420	1420		50000
Durata della emissione	7		8	4	8	8	4		8
Altezza (m)	5	5	11	11	12	11	11		18
Temperatura				ambiente	ambiente	ambiente	ambiente		ambiente
impianto di abbattimento	/	/	/	filtro a maniche	filtro a maniche	filtro a maniche	filtro a maniche		ciclone + filtro a maniche
limite polveri (mg/Nmc)				10	10	10	10		10

CONCLUSIONI

La ditta in ordine alla natura giuridica del cippato riferisce che lo stesso è un sottoprodotto. Qualora intenda cederlo come tale, lo stesso dovrà essere gestito ai sensi dell'art.184 bis, Parte IV del D.Lgs 152/06, mentre resta ferma la possibilità di gestirlo anche come prodotto ai sensi della vigente disciplina.

Ne consegue che il valore limite per le emissioni in atmosfera, prodotte dalle attività di cippatura, non è soggetto alla decurtazione prevista all'Allegato 1, Suballegato 2 del D.M. 5/2/98, relativo alle attività di recupero di materia da rifiuti non pericolosi "i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 10% ovvero, qualora siano più restrittivi, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex Dpr 203/88 ridotti del 10%"

Per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di carico, scarico e transito sul piazzale per il trasferimento del materiale tra i due capannoni, e l'operazione di cippatura mediante macinatore mobile, si prescrive quanto segue:

- interruzione delle operazioni di carico/scarico in giornate caratterizzate da vento forte;
- riduzione della velocità di transito degli autotreni a 10 km/h all'interno del sito;
- copertura con teloni dei cassoni del camion o dei mezzi che effettuano il trasporto del cippato;
- nessuno stoccaggio all'aperto di cippato.

Restano invariate le emissioni E4, E5, E6 ed E7.

E8 è asservita a un impianto termico civile di potenzialità pari a 99 kW adibito esclusivamente al riscaldamento uffici. Tale emissione, pertanto, rientra nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW e non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

E9 è la nuova emissione per la quale si prescrive:

- la messa a regime e l'autocontrollo annuale per la verifica del rispetto del valore limite all'emissione.

Da ultimo si evidenzia la necessità di aggiornare la prescrizione relativa alle condizioni di accessibilità ai punti di misura e ai Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera avendo a riferimento la Procedura P85017/ER.”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che la nuova emissione E9 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, così come le emissioni esistenti E4, E5, E6 ed E7, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- “Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla nuova emissione E9 e sulle emissioni esistenti E4, E5, E6, E7, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8”;

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Borghi, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Borghi in data 20/03/19 prot. 1487, successivamente aggiornata in data 17/06/2020 prot. n. 2982, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Borghi in data 21/06/2022 prot. n. 4077, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E3 – BRUCIATORE FORNO DI ESSICCAZIONE (300 kW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque

rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E8 - N. 2 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI 99 kW complessivi a metano relativa ad un impianto termico civile, con potenzialità termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SFIATO CAMERA DI ESSICCAZIONE FORNO LEM HT EMISSIONE N. E2 – SFIATO CAMERA DI ESSICCAZIONE FORNO LEM HT

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	7	h/g

Considerato che trattasi di essiccazione di pallets in legno vergine a temperatura attorno ai 55-59°C, non si stabiliscono valori limite per gli inquinanti di queste emissioni.

EMISSIONE N. E4 – ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE LEGNO GREZZO EMISSIONE N. E7 – ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE BANCALI USATI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.420	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E5 – ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE LEGNO GREZZO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E6 – ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE BANCALI USATI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.420	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E9 – SEGHERIA TRONCHI D'ALBERO

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche con trasduttore di pressione differenziale

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dall'attività dell'impianto di triturazione mobile per la produzione di cippato di legno vergine, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. interruzione delle operazioni di carico/scarico in giornate caratterizzate da vento forte;
 - b. riduzione della velocità di transito degli autotreni a 10 km/h all'interno del sito;
 - c. copertura con teloni dei cassoni del camion o dei mezzi che effettuano il trasporto del cippato;
 - d. nessuno stoccaggio all'aperto di cippato.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Borghi la data di messa in esercizio degli impianti che afferiscono alla **nuova emissione E9** e dell'attività del **nuovo impianto di triturazione mobile**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla emissione nuova E9.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione nuova E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissioni esistenti E4, E5, E6, E7 ed E9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti, installati sulla **nuova emissione E9** e sulle **emissioni esistenti E4, E5, E6, E7**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 8.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno:
 - a) essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b) dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione nuova E9** e sulle **emissioni esistenti E4, E5, E6 e E7** così come richiesto al precedente punto 7;
9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
 (riferimento metodo UNI EN 15259:2008)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
 I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che

possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la richiesta presentata dalla Ditta di variante sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita al Prot. Com.le n. 4077 del 21.06.2022;

Vista la documentazione allegata all'istanza sopraccitata, relativa all'impatto acustico;

Visto il parere espresso da Arpae PG/2023/23123 del 08/02/2023, acquisito al Prot. Comle n. 988 del 08/02/2023;

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste dal TCA e consistenti in:
 - a) tamponatura di parte di tettoia oggetto di studio (tamponatura totale in entrambi i lati corti e tamponatura fino a metà sul lato lungo), con un pannello a PARETE fonoassorbente, con spessore 100 mm ed isolamento acustico RW (dB) 34;
 - b) dovrà essere mantenuta e manutentata l'opera di contenimento di cui al punto precedente.
2. Entro sei mesi dall'inizio dell'attività di progetto, dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei ricettori R1-R2-R3-R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente rilevanti.
3. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 2) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nei limiti di legge.
4. L'attività dovrà essere svolta all'interno del periodo di riferimento diurno.

Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione dell'attività, ovvero delle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di Legge.

L'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla Legge 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14.11.1997) **in qualsiasi condizione di esercizio.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.